



# **COMUNICATO UFFICIALE n. 60**

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 50/A della F.I.G.C., del 27 Agosto 2012, relativo alla abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare del 1°, 2°, 3° e 4° turno di Coppa Italia Serie A e A2 di Calcio Femminile, Stagione Sportiva 2012-2013.

## **PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE (Carlo Tavecchio)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A**

# ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DEL I°, II°, III° E IV° TURNO DI COPPA ITALIA SERIE A e A2 di CALCIO FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

### Il Presidente Federale

Preso atto della richiesta della Divisione Nazionale Calcio Femminile di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso la Divisone Nazionale Calcio Femminile ed alla Corte di Giustizia Federale relative alle gare del I°, II°, III° e IV° Turno di Coppa Italia Serie A e A2 di Calcio femminile stagione sportiva 2012/2013;

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

#### delibera

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37, comma 7 del C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

# PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete